



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di BARLETTA

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 – barletta@guardiacostiera.it – guardiacostiera.it/barletta)

ORDINANZA N° 39/2018

REGATA VELICA DENOMINATA “Margherita’s cup regata zonale classe windsurfer”

Località: Margherita di Savoia

Data: 01 luglio 2018

Organizzatore: Circolo Velico Windsurf –
Margherita - Lungomare C. Colombo, 1

Recapito telefonico: 3291142480

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

- VISTO:** il foglio prot. n. 9973 in data 22/06/2018 dell'Ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia con il quale è pervenuta in data 22/06/2018 l'istanza a firma del Sig. Valentino Savino Vice-Presidente dell'Associazione Sportiva dilettantistica “Circolo Windsurf Margherita”, d'ora in avanti denominato “organizzatore”, richiedente l'emissione di apposita Ordinanza disciplinante la manifestazione velica secondo il programma di seguito indicato;
- VISTO:** il nulla osta di MARINASUD Taranto prot. n. 58154/N/ES-CSEZAVURNAVMARINASUDTA del 30.12.2014 con il quale si autorizzano permanentemente tutte le manifestazioni che interessano tratti di mare entro la distanza di 2 miglia dalla costa;
- VISTA** la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS Safety Of Life At Sea) firmata a Londra il 01.11.1974 (approvata e resa esecutiva con Legge 23.5.1980, n°313);
- VISTA** la Convenzione Internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27.04.1979 (ratificata con legge 3 aprile 1989, n°1 47 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 29.09.1994, n°662);
- VISTA:** il Regolamento Internazionale “COLREG 1972” per prevenire gli abbordi in mare e successive modificazioni ed integrazioni resa esecutiva con legge n°1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTA:** l'autorizzazione prot. n.10684 del 22/06/2018 dell'UFFICIO TECNICO – Servizio Demanio del Comune di Margherita di Savoia;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172”;
- VISTO:** il D.M. 29 luglio 2008, n° 146 “Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D. L.vo 18 luglio 2005, n° 171, recante il Codice della nautica da diporto”;
- RITENUTO:** necessario garantire il regolare svolgimento dell'attività in parola ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che il giorno 01 luglio 2018, il Circondario Marittimo di Barletta sarà interessato dallo svolgimento di una regata velica denominata **“Margherita's Cup 2018”** regata zonale classe windsurfer, richiesta dall'Organizzatore secondo il seguente programma di gara e come da planimetria allegata che è parte integrante del presente provvedimento:

REGATA

DATA: 01/07/2018 dalla ore 12:30 alle ore 17:00;
LOCALITA': Specchio acqueo antistante la litoranea del Comune di Margherita di Savoia ;
TIPOLOGIA': Regata velica da effettuare su un percorso a bastone;
COORDINATE: Zona di mare centrata nei seguenti punti:
A- Lat. 41° 22.45 N – Long. 016° 09.16 E;
B- Lat. 42° 22.13 N – Long. 016° 10.30 E;
DATUM DI RIFERIMENTO: Wgs 84

ORDINA

Articolo 1- Interdizione del campo di gara

Nel giorno e nell'arco di tempo compreso nel predetto programma di regata, nello specchio acqueo sopradescritto come da planimetria allegata è **vietato**:

- Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- Praticare la balneazione;
- Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- Svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- Ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Articolo 2 - Divieti e deroghe

Non sono soggette al divieto di cui agli articoli precedenti:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro Ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dai limiti esterni dei campi di gara, come riportati nello stralcio planimetrico allegato, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF (recapito **1530** per le situazioni di emergenza – CH 16 vhf).

Articolo 4 - Prescrizioni

L'organizzatore della regata, è obbligato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà assicurarsi che le condizioni meteomarine siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza della gara in programma, sospendendo la stessa qualora il mutamento delle condizioni locali renda consigliabile tale decisione. In proposito si dispone che qualora le condizioni meteomarine, ovvero qualsiasi altra causa, dovessero limitare

- l'operatività ai fini dell'utilizzazione delle barche in assistenza ai concorrenti, o, comunque, creare pericoli per le unità impegnate nella predetta manifestazione, la competizione dovrà essere sospesa senza indugio alcuno;
2. dovrà confermare con almeno 24 ore di anticipo lo svolgimento della manifestazione stessa, confermando sia il numero dei concorrenti che le unità in assistenza alla gara e il canale VHF di lavoro che sarà usato dalle citate unità durante la gara; dovrà essere comunicata, altresì, ogni variazione, rinvio o annullamento della gara stessa, le predette comunicazioni dovranno pervenire anche via fax (0883533400) o posta elettronica (cpbarletta@mit.gov.it);
 3. le boe di delimitazione del campo gara dovranno essere immediatamente rimosse dopo la gara;
 4. i partecipanti alla gara dovranno indossare i previsti giubbotti di salvataggio;
 5. durante la gara dovrà essere assicurato un continuo servizio di vigilanza ai concorrenti con l'impiego di sufficienti imbarcazioni idonee allo scopo, munite di idonei apparati VHF, ovvero di sistema di comunicazione che permetta il diretto ed immediato contatto con la sala operativa dell'Ufficio Locale Marittimo di Margherita di Savoia e con la sala operativa di questo Comando;
 6. dovrà essere predisposto, a bordo delle imbarcazioni di assistenza ed a terra, un idoneo apprestamento sanitario, con medico pronto ad intervenire in caso di necessità;
 7. le unità in assistenza ai concorrenti dovranno essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza ed in ordine con tutti i documenti e certificati previsti dalla normativa in vigore;
 8. dovrà provvedere, inoltre, a un servizio di vigilanza per lo sgombero delle zone di mare interessate dalle competizioni;
 9. l'esecuzione della gara è, altresì, subordinata all'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione dell'attività sportiva;
 10. dovrà comunicarsi il termine della gara e il rientro di tutti i concorrenti;
 11. la gara in questione potrà essere sospesa e/o revocata in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell' Autorità Marittima, qualora situazioni di emergenza contingenti richiedano tale decisione.

Articolo 5 - Disposizioni Finali

La presente Ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime l'organizzatore della gara in questione, dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte ed anche, qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

Articolo 6 - Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005;
- b) ai sensi dell'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/barletta, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Barletta, 28/06/2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sergio CASTELLANO